

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

QUINTA RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELLA MISURA OPERATIVA N. 8 DEL CODICE DI CONDOTTA DELL'UNIONE EUROPEA PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI

(2003/C 320/01)

INTRODUZIONE

Il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi prevede un meccanismo di scambio di informazioni e di consultazione tra Stati membri al fine di garantire la convergenza delle politiche nazionali in materia di controllo delle esportazioni.

Le decisioni degli Stati membri sulle pratiche relative al codice di condotta e l'applicazione dello stesso codice da parte degli stessi Stati membri sono riportate in relazioni annuali successive. A fini di trasparenza alla relazione di quest'anno, a seguito del precedente stabilito nel 2002, è allegato un compendio delle pratiche concordate in cui tutte le decisioni adottate dal Gruppo sono elencate sistematicamente. Insieme con il codice stesso il compendio offre una visione globale del codice e del modo in cui gli Stati membri lo applicano.

I. BILANCIO DEL QUINTO ANNO DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi può a ragione essere considerato il più completo regime internazionale di controllo delle esportazioni. L'elevato numero di rifiuti notificati e di consultazioni dimostra l'intenso dialogo che esiste fra gli Stati membri che contribuisce alla convergenza delle politiche e delle procedure applicabili negli Stati membri dell'Unione europea in materia di esportazioni di armi.

Il dialogo non ha solo una dimensione interna fra Stati membri; esso ha luogo anche con gli Stati non appartenenti all'UE, mediante riunioni della troika organizzate nel quadro del dialogo politico in materia di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Al riguardo è stato intensificato il dialogo con i paesi aderenti e con i paesi associati, nell'ottica di migliorare l'applicazione del codice di condotta che questi paesi hanno tutti accettato in linea di massima. Modifiche e adeguamenti sono necessari a livello legislativo e nella formazione dei funzionari interessati. Il contributo che gli Stati membri potranno fornire al riguardo è fondamentale.

Il 28 maggio 2003 la Repubblica ceca ha ospitato a Praga la quarta riunione informale di esperti sulle politiche in materia di esportazioni di armi in cui si è discusso di questioni relative

all'intermediazione di armi, dell'attuazione del codice di condotta e di questioni di applicazione. Sono state illustrate le politiche nazionali e sono stati messi a confronto i modi di attuare a livello europeo i controlli sulle esportazioni di armi. Sono stati incentivati i contatti personali fra esperti.

Il dibattito sull'eventuale rafforzamento dello status del codice di condotta mediante la trasformazione in posizione comune si è intensificato a seguito dell'adozione della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi. La questione si rispecchia nella motivazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa del Parlamento europeo, riguardante la quarta relazione annuale del Consiglio sul codice di condotta, in cui si ribadisce l'invito a rendere il codice giuridicamente vincolante e si valuta la possibilità di recepirlo nel diritto nazionale. Il Gruppo ha esaminato le implicazioni giuridiche derivanti dell'eventuale trasformazione del codice in una posizione comune e sta proseguendo il dibattito al riguardo.

II. STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI PRIORITARIE INDIVIDUATE NELLA QUARTA RELAZIONE ANNUALE

Armonizzazione delle relazioni nazionali

Continua il processo di armonizzazione delle procedure di comunicazione e sono stati compiuti ulteriori passi verso dati statistici completamente comparabili. Sembra che le modifiche dei sistemi nazionali riguardanti la comunicazione delle esportazioni di armi possano essere apportate solo sulla base di un approccio graduale. Sono stati compiuti progressi per quanto concerne l'elenco dei paesi destinatari, che ora prevede una copertura più vasta delle differenti destinazioni.

Per quanto attiene ai dati statistici, il Gruppo ha esaminato la situazione derivante dall'impossibilità da parte di alcuni Stati di fornire dati sulle licenze rilasciate e sulle esportazioni effettive.

Standardizzazione dei certificati di utente finale

Avendo definito gli elementi essenziali che dovrebbero comparire in un certificato di utente finale, eventualmente richiesto da uno Stato membro in relazione all'esportazione di prodotti inclusi nell'«elenco comune delle attrezzature militari», gli Stati membri hanno continuato a esaminare modi per standardizzare ulteriormente tali certificati.

Al riguardo, è stata ampliata la serie di dati obbligatori e si è discusso degli ulteriori elementi da inserire.

Intermediazione di armi

Nel giugno 2003, a seguito dell'approvazione definitiva in seno al Gruppo COARM, il Consiglio ha adottato una posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi. L'impegno comune costituisce una conferma formale di alcune delle pratiche concordate elencate nell'appendice della quarta relazione annuale. Essa contiene inoltre alcuni criteri e definizioni che gli Stati membri includeranno nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di intermediazione.

Per le attività di intermediazione, è necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta dalle autorità dello Stato membro in cui si svolgono le attività e, se richiesto dalla legislazione nazionale, in cui l'intermediario è residente o stabilito. Gli Stati membri valuteranno le domande di licenza o di autorizzazione scritta per specifiche transazioni di intermediazione in base ai criteri del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi.

Gli Stati membri possono anche imporre agli intermediari di ottenere un'autorizzazione scritta per operare in qualità di intermediario, nonché istituire un registro degli intermediari di armi. La registrazione o l'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario non sostituirebbe in alcun caso l'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta necessaria per ciascuna transazione.

Il Gruppo ha inoltre stabilito che la posizione comune dovrà essere attuata tramite il meccanismo previsto dal codice di condotta. Però non in tutti gli Stati membri è già in vigore una legislazione in materia di intermediazione; è stato pertanto suggerito che un sistema di notifica e di consultazione dovrà operare su base obbligatoria solo per quegli Stati membri che dispongono della normativa richiesta.

Miglioramento del sistema di comunicazione delle decisioni di rifiuto

La circolazione delle decisioni di rifiuto è uno dei modi più importanti per raggiungere gli obiettivi delle politiche degli Stati membri sul controllo delle esportazioni, e per assicurare la convergenza di tali politiche. A tal fine, il Gruppo ha approvato un «manuale per l'uso», inteso a chiarire le responsabilità degli Stati membri in tale ambito, e a rafforzare lo scambio di informazioni. Il manuale non si sostituisce al codice di condotta, ma fornisce orientamenti sull'interpretazione delle misure operative per quanto riguarda la definizione di un rifiuto, la procedura di notifica e le informazioni che deve contenere, la revoca di una notifica di rifiuto e le procedure di consultazione. È destinata principalmente ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze.

È stata decisa la creazione di una banca dati centrale per le notifiche di rifiuto delle licenze di esportazione, che rappresenta una risorsa a disposizione di tutti gli Stati membri per la ricerca di rifiuti specifici.

Promozione dei principi e dei criteri del codice tra i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

Il codice di condotta, gli obiettivi e le procedure ad esso relativi sono costantemente presentati e proposti nel quadro del dialogo politico con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

A tale riguardo, il Gruppo COARM ha convenuto in linea di principio di scambiare informazioni sui rifiuti su base aggregata con alcuni paesi terzi selezionati. Ogni decisione in materia sarà presa caso per caso. Tra l'altro sono attualmente oggetto di esame gli eventuali obblighi reciproci con il paese o i paesi interessati che potrebbero presentarsi.

III. ALTRE QUESTIONI TRATTATE DAL GRUPPO COARM IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Elenco comune dell'UE delle attrezzature militari

È stata approvata una versione aggiornata dell'elenco comune dell'UE delle attrezzature militari (l'ultima risaliva al giugno 2000). Nella nuova versione, che tiene conto dell'elenco dell'intesa di Wassenaar, è utilizzato lo stesso sistema di numerazione dell'elenco delle munizioni dell'intesa di Wassenaar. Gli Stati membri hanno convenuto che le modifiche future dell'elenco delle munizioni dell'intesa di Wassenaar non comporteranno automaticamente modifiche dell'elenco comune dell'UE. L'elenco è stato sottoposto al Consiglio e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C.

Attuazione del criterio 8 del codice di condotta

È stato avviato uno studio che si incentra su orientamenti specifici volti ad assistere gli Stati membri nell'applicazione del criterio, e presenta i ministeri o gli organismi governativi incaricati di tale applicazione. Altri punti che si stanno discutendo attualmente riguardano gli indicatori utilizzati per effettuare la valutazione richiesta al criterio 8, che dovrebbero tener conto sia delle condizioni vigenti nel paese d'importazione che dell'impatto potenziale dell'esportazione, e le fonti d'informazione.

Orientamenti prioritari per il prossimo futuro

Cinque anni di applicazione del codice di condotta hanno mostrato che gli elementi fondamentali di un approccio comune al controllo delle esportazioni di armi convenzionali da parte degli Stati membri possono essere considerati definiti. Tuttavia, occorre ancora procedere su taluni settori non considerati in passato o in cui è necessario consolidare e sfruttare i risultati conseguiti.

Gli Stati membri hanno individuato i seguenti orientamenti prioritari per il prossimo futuro:

- 1) proseguimento del processo di armonizzazione delle relazioni nazionali al fine di elaborare tabelle sintetiche più chiare e più trasparenti;
 - 2) follow-up dell'attuazione della posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi, tenendo conto delle diverse situazioni legislative nazionali;
 - 3) esame delle modalità per sottoporre a controllo i trasferimenti elettronici di software e di tecnologia associati alle attrezzature che figurano nell'elenco comune;
 - 4) proseguimento della politica di promozione dei principi e dei criteri del codice di condotta tra i paesi terzi;
 - 5) fornitura di assistenza pratica e tecnica, se necessario, ai paesi aderenti al fine di garantire l'armonizzazione delle politiche sul controllo delle esportazioni di armi e la piena applicazione dei principi e dei criteri del codice di condotta;
 - 6) piena attuazione delle regole semplificate contenute nel «manuale per l'uso», compresa la banca dati centrale per le notifiche di rifiuto;
 - 7) sviluppo del dialogo con il Parlamento europeo;
 - 8) sviluppo di relazioni con i paesi terzi che si sono allineati al codice di condotta;
 - 9) revisione del codice di condotta.
-

COMPENDIO DELLE PRATICHE CONCORDATE DAGLI STATI MEMBRI NEL QUADRO DEL CODICE DI CONDOTTA

I. INTRODUZIONE

Dall'adozione del codice di condotta nel 1998, gli Stati membri dell'Unione europea hanno concordato una serie di pratiche relative al codice ed alle sue misure operative nell'intento di precisare, definire dettagliatamente e in alcuni casi ampliare la portata dei principi e delle misure operative del codice.

Gli Stati membri hanno riferito in merito alle pratiche concordate nel quadro delle relazioni annuali sul funzionamento del codice di condotta.

Il presente compendio le raggruppa in maniera sistematica e sarà aggiornato e pubblicato ogni anno come allegato della relazione annuale. Il compendio, assieme al codice in quanto tale, offre un quadro trasparente ed esaustivo del codice di condotta e della sua applicazione da parte degli Stati membri. Il compendio si articola in due parti. La prima riguarda le pratiche generali in relazione al funzionamento del codice e la seconda le pratiche relative alle specifiche misure operative del codice. L'anno di pubblicazione nelle relazioni annuali è indicato tra parentesi. Il compendio non tratta le questioni in corso di discussione o identificate come prioritarie per il dibattito futuro.

II. PRATICHE GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CODICE DI CONDOTTA

1. Esportazione di attrezzature utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie

Il Gruppo COARM ha valutato se si possa autorizzare l'esportazione di attrezzature sottoposte a controllo quando sono destinate a fini umanitari, mentre tale esportazione sarebbe normalmente rifiutata sulla base del codice di condotta. In talune regioni, dopo un conflitto, alcuni tipi di attrezzature soggette a controllo possono contribuire in modo importante alla sicurezza della popolazione civile e alla ricostruzione economica. Gli Stati membri hanno concluso che tale tipo di esportazioni non è incompatibile con il codice di condotta dell'UE. Queste esportazioni, come tutte le altre, devono essere esaminate caso per caso tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nel codice. Gli Stati membri chiederanno garanzie adeguate per evitare il misuse delle attrezzature interessate ed eventualmente adotteranno disposizioni per il rimpatrio di tali attrezzature (2001).

2. Controllo delle attività d'intermediazione di armi

Nel quadro dell'attuazione del codice di condotta, la questione dell'intermediazione di armi è stata affrontata e discussa più volte in seno al COARM. Conformemente all'intenzione espressa nella seconda relazione annuale, gli Stati membri hanno proseguito e approfondito i loro dibattiti sulle modalità di controllo delle attività d'intermediazione di armi. A tal fine

essi si sono accordati su una serie di orientamenti per il controllo dell'intermediazione alle quali potranno ispirarsi le legislazioni nazionali.

Occorre evitare che residenti e entità in seno all'UE svolgano attività di trasferimento di armi che eludono gli embarghi, imposti a livello nazionale, o dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, dall'OSCE, oppure i criteri previsti dal codice di condotta dell'UE per l'esportazione di armi. Inoltre, è opportuno istituire gli strumenti necessari per lo scambio di informazioni sulle attività di intermediazione sia legali che illegali: ciò rafforzerebbe la cooperazione in seno all'UE volta a prevenire e a combattere il traffico di armi. Il controllo dovrebbe includere le attività delle persone e delle entità che, in qualità di rappresentanti, concessionari o intermediari, negoziano o organizzano transazioni comportanti il trasferimento di armi o di attrezzature militari tra paesi stranieri. Tali misure definirebbero inoltre un quadro preciso in cui possono essere esercitate le attività di intermediazione legali.

Per evitare le lacune risultanti dalla disparità delle impostazioni nazionali e facilitare i lavori degli Stati membri che desiderano mettere a punto o sviluppare una normativa nazionale, sono state prese in considerazione talune proposte relative al controllo degli intermediari di armi. Le conclusioni cui si è pervenuti sono riportate in appresso.

Per quanto concerne le transazioni riguardanti attività di acquisto e di vendita (l'intermediario di armi diventa legalmente proprietario di armi o di attrezzature militari) o d'intermediazione (l'intermediario non acquisisce per sé il materiale), una licenza o un'autorizzazione scritta dovrebbe essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolgono le attività di intermediazione o in cui gli intermediari risiedono o sono legalmente stabiliti. Le domande di licenza dovrebbero essere esaminate caso per caso, tenuto conto dei criteri del codice di condotta dell'UE per l'esportazione di armi.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prevedere seriamente la costituzione di registri in cui siano iscritti gli intermediari o l'obbligo per questi ultimi di ottenere un'autorizzazione scritta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti. Sarà necessario, al momento di esaminare una domanda di autorizzazione per esercitare un'attività di intermediazione, tener conto degli eventuali precedenti in materia di partecipazione ad attività illegali. Tale sistema di registrazione o di autorizzazione non dovrebbe essere interpretato come un'approvazione ufficiale delle attività di intermediazione, il che risulta del resto chiaramente dal mantenimento di un sistema di licenze individuali o globali che autorizzano le transazioni.

I controlli previsti dalla legge in questo importante settore dovrebbero essere corredati di sanzioni effettive. Gli Stati membri potrebbero scambiare informazioni sulla legislazione, gli intermediari registrati e gli intermediari che hanno precedenti di partecipazione accertata ad attività illegali e proseguire i dibattiti in seno al Gruppo COARM per definire più precisa-

mente, fra l'altro, eventuali criteri di valutazione delle domande di registrazione come intermediario o di autorizzazione ad esercitare un'attività di intermediazione (2001).

Nel quadro del COARM gli Stati membri hanno raccolto e discusso dati relativi al controllo dell'intermediazione nelle rispettive legislazioni nazionali. Gli Stati membri hanno discusso dei modi per rafforzare l'impegno politico verso il controllo dell'intermediazione di armi sia tra gli Stati membri che in un contesto più ampio (2002).

Il Gruppo COARM ha concordato un progetto di posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi, che è stato adottato dal Consiglio il 23 giugno 2003 (posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi) (2003).

3. Trasferimenti intangibili di tecnologia

Il Gruppo COARM ha riconosciuto l'importanza di prevedere di sottoporre ad un controllo legale effettivo i trasferimenti elettronici di software e di tecnologia associati ai beni figuranti nell'elenco comune, come già avviene in alcuni Stati membri. Ha convenuto di proseguire l'esame di tale questione tenendo conto dei lavori realizzati nel settore dei prodotti a duplice uso (2001).

4. Transito

Nei casi in cui gli Stati membri richiedono una licenza di transito o trasbordo per uno qualsiasi dei prodotti che figurano nell'elenco comune dell'Unione europea, essi dovrebbero tenere in debito conto i criteri del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi all'atto di decidere sulle domande di licenza (2002).

5. Produzione di beni militari soggetti a licenza

L'UE, preoccupata delle conseguenze dei flussi incontrollati e dell'accumulazione destabilizzante di armi e di altre attrezzature militari, nonché del proliferare della tecnologia e dei mezzi per la produzione di tali attrezzature, ha adottato misure intese a consolidare e rendere più rigorosi i controlli sulle esportazioni di armi, promuovere la cooperazione internazionale in tale settore e contribuire così alla prevenzione dei conflitti. A tale proposito l'UE riconosce la particolare responsabilità che incombe agli Stati esportatori di armi. Gli Stati membri, ricordando il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi dell'8 giugno 1998, hanno convenuto che, nell'esaminare le domande di licenze di esportazione di tecnologia o beni sottoposti a controllo a fini di produzione oltremare di attrezzature che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari, si terrà conto dell'uso potenziale del prodotto finito nel paese di produzione e del rischio che esso possa essere sviato o esportato ad un utente finale non accettabile (2002).

III. PRATICHE RELATIVE ALLE MISURE OPERATIVE DEL CODICE DI CONDOTTA

Misura operativa n. 3

Gli Stati membri dell'UE diffonderanno attraverso i canali diplomatici i dati delle licenze rifiutate in virtù del codice di condotta riguardanti attrezzature militari, integrandoli con una spiegazione delle ragioni

del rifiuto della licenza. I dati da trasmettere sono riportati nel progetto di modello che figura nell'allegato A. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l'avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata. La decisione di trasferire o rifiutare di trasferire un qualsiasi elemento di attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Si considera che vi sia «rifiuto di licenza» se lo Stato membro ha negato l'autorizzazione di vendita effettiva o esportazione fisica dell'elemento di attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita o la conclusione del contratto avrebbero avuto luogo. A tal fine un rifiuto notificabile può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziazioni o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito a un'ordinazione specifica.

1. Notifiche di rifiuto e consultazioni

Per le notifiche di rifiuto si introdurranno il numero di serie che indica il paese di origine e il numero della decisione di rifiuto (corredato dell'acronimo comunitario dello Stato membro interessato e indicazione dell'anno).

Le decisioni di rifiuto ancora soggette a ricorso ai sensi delle procedure nazionali saranno notificate conformemente al codice di condotta con una menzione in tal senso.

Le decisioni di revocare le licenze ancora valide saranno trattate come le decisioni di rifiuto di domande di licenze.

Le notifiche di rifiuto che sono state comunicate nell'ambito di regimi internazionali di controllo delle esportazioni saranno comunicate anche come notifiche di rifiuto ai sensi del codice di condotta se rientrano nel campo di applicazione di quest'ultimo.

È fissato un periodo di due-quattro settimane dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni per avviare la procedura di consultazione di cui alla misura operativa n. 3 del codice, a meno che non sia stabilito un calendario diverso tra le parti interessate.

All'atto dell'abrogazione di un embargo sulle armi, le decisioni di rifiuto motivate esclusivamente dall'embargo diverranno caduche a meno che non siano rinnovate entro un mese dal paese che le aveva prese, in base ad altri criteri del codice.

Le notifiche di rifiuto dovrebbero includere i dati seguenti:

- paese di destinazione;
- descrizione dettagliata del bene in questione (con relativo numero dell'elenco comune);
- acquirente (precisare se si tratta di un organismo governativo, polizia, esercito, marina, aeronautica, forze paramilitari, ovvero di una persona fisica o giuridica privata e, nel caso

di rifiuto fondato sul criterio n. 7, nome della persona fisica o giuridica);

- descrizione dell'utilizzazione finale;
- motivi del rifiuto (che dovrebbero comprendere non solo i numeri dei criteri ma anche gli elementi su cui si fonda la valutazione);
- data del rifiuto (o informazione sulla data in cui prende effetto se il rifiuto non è ancora vigente).

Il rifiuto di rilasciare una licenza per un'operazione considerata sostanzialmente identica a un'operazione già oggetto di rifiuto notificato da un altro Stato membro dovrebbe essere a sua volta notificato.

Lo Stato che avvia la consultazione dovrebbe sistematicamente comunicare la sua decisione finale allo Stato notificatore, a prescindere dal fatto che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto di licenza.

Per quanto riguarda i rifiuti emessi da più di tre anni, benché l'obbligo di consultazione venga meno dopo tre anni, come previsto dal codice di condotta, tale rifiuto non perde efficacia e può costituire l'oggetto di uno scambio di informazioni (2000).

2. Dialogo sulle autorizzazioni concesse malgrado un rifiuto precedente

I casi in cui le consultazioni avviate per un'autorizzazione negata portino a una decisione positiva potrebbero alimentare in modo particolarmente utile il dialogo sull'interpretazione da dare ai criteri del codice e promuovere in questo modo la convergenza nel settore delle esportazioni di armi convenzionali.

Questi casi potrebbero risultare dall'evoluzione della situazione nel paese di destinazione in questione e/o mettere in rilievo interpretazioni diverse dei criteri. In tale prospettiva gli Stati membri che decidono di non tener conto di una decisione di rifiuto accettano, qualora sia compatibile con le considerazioni di ordine nazionale, di comunicare in modo riservato informazioni relative a tale decisione non soltanto (come previsto nelle misure operative) allo Stato all'origine del rifiuto, ma anche, nel quadro dei lavori del Gruppo COARM, all'insieme degli Stati membri (2001).

3. Il concetto di «operazioni sostanzialmente identiche»

Dalle discussioni svoltesi in sede di COARM è emerso l'orientamento comune in appresso.

È con l'applicazione quotidiana del meccanismo di rifiuto previsto dal codice che si potrà acquisire l'esperienza necessaria per definire chiaramente cosa si debba intendere per «operazione sostanzialmente identica».

L'adozione di un'impostazione generale per la valutazione delle operazioni e, in un primo tempo, di un'interpretazione elastica del concetto di «sostanzialmente identico» renderanno più agevole tale approccio. Con le successive consultazioni si potrà acquisire l'esperienza necessaria per mettere gradualmente a punto una definizione più precisa del concetto.

Per rendere il processo ancora più rapido, lo Stato membro che ha avviato la consultazione provvederà, nell'ambito dei lavori del Gruppo COARM, a scambiare con gli altri Stati membri dell'UE, in misura compatibile con le considerazioni nazionali e in modo riservato, le informazioni relative ai casi in cui sia emerso dalle consultazioni che due operazioni non sono sostanzialmente identiche. Secondo la logica del meccanismo di consultazione questi casi non devono essere considerati come un'autorizzazione concessa malgrado un rifiuto precedente (2000).

Misura operativa n. 4

Gli Stati membri dell'UE manterranno riservate tali decisioni di rifiuto e tali consultazioni e non le utilizzeranno per trarne vantaggi a fini commerciali.

1. Riservatezza delle consultazioni

Gli Stati membri hanno analizzato le modalità delle procedure di consultazione e, soprattutto, i problemi connessi alla necessaria riservatezza degli scambi che non deve peraltro essere in contraddizione con l'obiettivo di trasparenza insito nel codice di condotta (2000).

Misura operativa n. 5

Gli Stati membri dell'UE si adopereranno per la pronta adozione di un elenco comune delle attrezzature militari oggetto del codice di condotta, basato su elenchi simili esistenti sul piano nazionale e internazionale. Nel frattempo, il codice di condotta sarà applicato sulla base di elenchi di controllo nazionali comprendenti, se del caso, elementi di elenchi internazionali pertinenti.

1. L'elenco comune

L'elenco comune delle attrezzature militari è stato adottato il 13 giugno 2000 dal Consiglio e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'8 luglio 2000. Infatti il Consiglio ha deciso, conformemente al principio di trasparenza sotteso all'attuazione del codice, di rendere pubblico l'elenco.

D'ora innanzi gli Stati membri utilizzeranno i riferimenti dell'elenco comune per le notifiche di rifiuto (con effetto retroattivo per i rifiuti già notificati), a vantaggio di una maggior chiarezza e semplicità negli scambi reciproci su tali argomenti.

Le decisioni di rifiuto riguardanti prodotti soggetti a controlli nazionali da parte di taluni Stati membri, ma che non figurano nell'elenco succitato, continueranno ad essere notificate a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri che non applicano un controllo su questi prodotti ne informeranno gli altri.

Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune l'elenco comune delle attrezzature militari si configura quale impegno politico. In tal senso, tutti gli Stati membri hanno assunto con esso l'impegno politico di far sì che le rispettive legislazioni nazionali consentano loro di controllare le esportazioni di tutti i beni inclusi nell'elenco. Detto elenco fungerà da riferimento per gli elenchi nazionali di attrezzature militari degli Stati membri, anziché sostituirli direttamente.

Dato il carattere evolutivo dell'elenco, gli Stati membri continueranno ad aggiornarlo periodicamente in sede di Gruppo COARM.

Gli Stati membri hanno infine precisato che sosterrebbero qualsiasi sforzo inteso a proporre per un esame nel quadro dell'intesa di Wassenaar i beni dell'elenco comune di attrezzature militari non inseriti nell'elenco Wassenaar (2000).

Secondo quanto convenuto dal COARM, le Presidenze dovrebbero convocare periodicamente riunioni speciali (a livello di esperti tecnici) per decidere l'eventuale aggiornamento dell'elenco comune dell'UE in modo da tenere conto delle modifiche dell'elenco Wassenaar e per coordinare le posizioni degli Stati membri, concordando altresì eventuali proposte comuni di modifica di detto elenco Wassenaar (2002).

Il Gruppo COARM ha concordato una versione aggiornata dell'elenco comune da pubblicare nella serie «C» della Gazzetta ufficiale, che tiene conto delle modifiche decise nel quadro dell'intesa di Wassenaar successive alla pubblicazione, avvenuta nel luglio 2000, di detto elenco comune dell'UE (2003).

2. Controllo delle esportazioni di attrezzature non militari utilizzabili per scopi di sicurezza e di polizia

Il Gruppo COARM si è impegnato ad elaborare un elenco comune di attrezzature non militari utilizzabili per scopi di sicurezza e di polizia la cui esportazione dovrebbe essere controllata in base al criterio n. 2 del codice «rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale». La Commissione ha appena annunciato una proposta di meccanismo comunitario di controllo delle esportazioni di attrezzature non militari che possono essere utilizzate a fini di repressione interna (2001).

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al commercio di determinate attrezzature e prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti [COM (2002) 770 defin. del 30 dicembre 2002]. Detta proposta è attualmente all'esame del Gruppo «Questioni commerciali» (2003).

Misura operativa n. 7

Per ottimizzare l'efficacia del codice di condotta gli Stati membri dell'UE opereranno, nel quadro della PESC, per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di armi convenzionali.

1. Procedure di ricorso

Il Gruppo COARM ha avuto uno scambio di opinioni sulle possibili procedure di ricorso in materia di esportazione di attrezzature militari (2001).

2. Certificati di utente finale

Gli Stati membri hanno convenuto un nucleo comune di elementi che dovrebbero comparire in un certificato di utente

finale, eventualmente richiesto da uno Stato membro, riguardo all'esportazione di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari. Hanno inoltre individuato un'ulteriore serie di elementi che potrebbero essere richiesti ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.

Seguono i dati minimi che devono figurare in un certificato di utente finale:

- generalità dell'esportatore, almeno nome, indirizzo e ragione sociale;
- generalità dell'utente finale, almeno nome, indirizzo e ragione sociale. In caso di esportazione ad una ditta che rivende i prodotti sul mercato locale quest'ultima sarà considerata utente finale;
- paese di destinazione finale;
- descrizione dei prodotti da esportare (tipo, caratteristiche) o riferimento al contratto concluso con le autorità del paese di destinazione finale;
- quantità e/o valore dei prodotti esportati;
- firma, nome e posizione dell'utente finale;
- data del certificato di utente finale;
- utilizzazione finale e/o clausola di non riesportazione (2002);
- indicazione dell'utilizzazione finale dei prodotti (2003).

Inoltre, in conformità della loro legislazione nazionale, gli Stati membri possono richiedere, tra l'altro:

- una clausola che vieti la riesportazione dei prodotti contemplati nel certificato di utente finale. Una siffatta clausola potrebbe, tra l'altro:
 - contenere un divieto di riesportazione puro e semplice;
 - prevedere che la riesportazione sia subordinata ad un consenso per iscritto delle autorità del paese di esportazione iniziale;
 - consentire la riesportazione verso taluni paesi segnalati nel certificato di utente finale senza previa autorizzazione delle autorità del paese di esportazione;
- un impegno, se del caso, che i prodotti da esportare non verranno utilizzati a fini diversi dall'utilizzazione dichiarata;
- un impegno, se del caso, che i prodotti non saranno utilizzati nello sviluppo, nella produzione o utilizzazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o per missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- generalità complete, se del caso, dell'intermediario;

— qualora il certificato di utente finale provenga dal governo del paese di destinazione dei prodotti, il certificato sarà autenticato dalle autorità del paese di esportazione in modo da verificare l'autenticità della firma e l'autorizzazione del firmatario ad assumere impegni a nome del proprio governo (2002).

3. Coordinamento degli Stati membri

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, tenutasi a New York dal 9 al 20 luglio 2001, l'Unione europea ha dato prova di un esempio coordinamento, essendo l'unico raggruppamento di Stati a presentare un piano di azione globale.

Di profilo altrettanto elevato è stata la partecipazione dell'UE alle riunioni del comitato di preparazione della Conferenza, in occasione delle quali essa ha espresso senza titubanze e ad una sola voce (quella della Presidenza) le proprie ambizioni in questo settore (2001).

Misura operativa n. 8

Ciascuno Stato membro dell'UE trasmetterà in via riservata agli altri partner dell'UE una relazione annuale sulle sue esportazioni nel settore della difesa e su come esso ha applicato il codice di condotta. Tutte le relazioni saranno discusse in una riunione annuale nel quadro della PESC. La riunione inoltre esaminerà il funzionamento del codice di condotta, individuerà gli eventuali miglioramenti necessari e sottoporrà all'approvazione del Consiglio una relazione consolidata basata sui contributi degli Stati membri.

1. Armonizzazione delle relazioni nazionali

Gli Stati membri hanno convenuto che le relazioni pubbliche forniranno i dati ripartiti per ciascun paese ricevente relativi al numero e al valore delle licenze rilasciate nonché al valore delle esportazioni effettive (ove disponibile). Saranno altresì forniti il numero totale delle decisioni di rifiuto emesse da ciascuno Stato membro e il numero totale delle decisioni di rifiuto degli Stati membri per paese ricevente, precisando quali criteri sono stati applicati per i rifiuti e quante volte si è fatto riferimento a tali criteri (2002).

Misura operativa n. 9

Gli Stati membri dell'UE, se del caso, procederanno, nell'ambito della PESC, a una valutazione congiunta della situazione dei possibili o effettivi destinatari delle esportazioni di armi provenienti dagli Stati membri dell'UE, alla luce dei principi e criteri del codice di condotta.

1. Consultazioni in seno al Gruppo COARM

Qualsiasi caso singolo riguardante esportazioni di armi può essere sollevato dalle delegazioni per essere discusso in seno al Gruppo COARM, se ritenuto utile per deliberazioni nazionali in materia di rilascio di licenze (1999).

Gli Stati membri continuano a scambiarsi informazioni sulle interpretazioni a livello nazionale delle decisioni di embargo decretate da ONU, UE e OSCE.

Gli Stati membri si concertano riguardo alle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di armi verso taluni paesi o regioni oggetto di sorveglianza particolare, indipendentemente dal fatto che siano o meno sottoposti a embargo (esistenza di conflitti interni o esterni, situazione dei diritti dell'uomo, ecc.) (2000).

2. Sviluppo degli scambi di informazioni relativamente alle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di armi verso taluni paesi o regioni che si ritiene debbano essere oggetto di sorveglianza particolare

Un insieme consistente di decisioni di rifiuto di licenze, notificate nel quadro del meccanismo del codice di condotta costituisce il fondamento materiale di tali scambi. Questi ultimi sono stati inoltre integrati da scambi di opinioni e d'informazioni svoltisi periodicamente e sistematicamente tra tutti gli Stati membri, in seno al Gruppo COARM, su paesi e regioni particolari (2001).

Misura operativa n. 11

Gli Stati membri dell'UE si adopereranno al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire al presente codice di condotta.

1. Paesi terzi

I paesi non facenti parte dell'UE che hanno dichiarato di aderire ai principi e ai criteri del codice, e che sono implicati nella ristrutturazione dell'industria europea della difesa, possono avere accesso all'evoluzione dell'interpretazione dei principi e dei criteri del codice. Ciò non comporta l'accesso alle informazioni rese disponibili nel corso delle procedure previste dalle misure operative del codice.

L'Unione europea e gli Stati membri continuano ad incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire ai principi del codice (2001).

Il codice di condotta è stato un argomento primario di tutte le consultazioni in materia di dialogo politico svolte con i paesi terzi.

Sono in corso consultazioni con gli Stati Uniti d'America circa le modalità di un follow-up della dichiarazione fatta nel dicembre del 2000 dall'Unione europea e dagli Stati Uniti d'America sulla responsabilità degli Stati e sulla trasparenza nel settore delle esportazioni di armi (2002).

2. Coinvolgimento di paesi terzi

Gli Stati membri hanno convenuto di scambiare informazioni sui rifiuti su base aggregata con i paesi associati e di incoraggiare questi ultimi a informare analogamente gli Stati membri circa le loro decisioni di rifiuto. Le informazioni saranno scambiate tramite la Presidenza e conterranno i seguenti dati: paese di destinazione, breve descrizione delle attrezzature e classificazione delle relative voci nell'elenco delle attrezzature militari, classificazione dell'utente finale come organismo governativo o entità privata e motivi del rifiuto (criteri del codice di condotta dell'Unione europea) (2002).

ALLEGATO

INFORMAZIONI SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E SULL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2002

Le statistiche sono compilate in modo diverso da ciascuno Stato membro: non si utilizza uno standard uniforme. Di conseguenza, date le attuali procedure in materia di controlli delle esportazioni di armi o di legislazione sulla protezione dei dati, non tutti i paesi sono stati in grado di presentare le stesse informazioni

Le tabelle allegate contengono le seguenti informazioni:

TABELLA A

- Ripartizione paese per paese per ciascuno Stato membro ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (a) = numero di licenze rilasciate, (b) = valore in euro delle licenze rilasciate (se disponibile), (c) = valore in euro delle esportazioni di armi (se disponibile) (I totali per regione sono indicati in neretto)
- Totale delle esportazioni per Stato membro e totale delle esportazioni dell'UE verso ciascuna destinazione (a) = numero di licenze rilasciate, (b) = valore in euro delle licenze rilasciate (se disponibile), (c) = valore in euro delle esportazioni di armi (se disponibile), (d) = numero di licenze rifiutate, (e) = numero dei criteri criteri in base ai quali sono state rifiutate le licenze (il numero approssimativo di volte in cui si è fatto riferimento a ciascun criterio è indicato tra parentesi). Le discrepanze tra il totale generale per regione e il totale generale per Stato membro sono chiarite nelle note 2(iv) e 2(v), che potrebbero applicarsi anche per più Stati membri.

TABELLA B

Totale delle consultazioni avviate e totale delle domande di consultazione ricevute da ciascuno Stato membro.

TABELLA C

Indirizzi Internet su cui sono disponibili le relazioni nazionali sulle esportazioni di armi.

⁽¹⁾ Al fine di migliorare la leggibilità della tabella, sono stati omessi i valori nulli e/o la dicitura «non disponibile».

⁽²⁾ NB:

- i) Per quanto riguarda le esportazioni austriache: a) riporta tutte le licenze emesse dalle autorità austriache; b) riporta il valore delle licenze emesse per tutti i prodotti elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari contemplato dal codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi diversi dal materiale bellico; c) riporta il valore globale delle esportazioni di materiale bellico.
- ii) Per quanto riguarda i Paesi Bassi, le esportazioni verso i Paesi Bassi: le licenze riguardano esportazioni dai Paesi Bassi verso paesi terzi di componenti destinati ad essere integrati in sistemi d'arma acquisiti dalle forze armate dei Paesi Bassi in tali paesi. La destinazione finale di tali componenti sono pertanto i Paesi Bassi.
- iii) Per quanto riguarda le esportazioni svedesi:
 - 1) il valore (b+c) è stato convertito dalla corona svedese all'euro. Per un valore più preciso, si veda la relazione nazionale svedese;
 - 2) nei casi in cui sono state rilasciate solo 1 o 2 licenze (a) a un paese di destinazione, è dato un valore totale approssimato.
- iv) Per quanto riguarda le esportazioni francesi: la differenza tra il valore totale delle licenze emesse e la somma dei valori indicati è dovuta alle licenze concesse per destinazioni non facenti parte delle Nazioni Unite o dei territori francesi d'oltremare.
- v) Per quanto riguarda le esportazioni del Regno Unito: alcune licenze indicano più di un paese di destinazione. Questo significa che il numero totale delle licenze approvate e rifiutate è inferiore alla somma di tutte le licenze approvate e rifiutate all'entrata per ciascun paese di destinazione e regione.

TABELLA A ⁽¹⁾

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
North Africa	a 18	9			100	17	1			
	b 940 159	1 644 245			1 012 136 096	24 242 214	127 000			
	c	102 000								
Algeria	a 2	4			5	6				
	b 36 454	336 327			16 373 818	10 531 794				
Morocco	a 2	1			68	5	1			
	b 697 600	200 000			992 954 047	4 547 014	127 000			
	c	102 000								
Tunisia	a 14	4			27	6				
	b 206 105	1 107 918			2 808 231	9 163 406				
Sub-Saharan Africa	a 63	18	1	3	149	246	1	6		
	b 2 725 994	1 905 670	1 055 000	80 598	189 147 834	26 019 293	138 200	439 038		
	c	559 000		59 248						
Angola	a					1				
	b					44 994				
Benin	a	1			1	1				
	b	610			15 161	946				
Botswana	a 1	5			6	16				
	b	1 371 004			19 914 874	1 536 955				
Burkina Faso	a				1					
	b				91 782					
Cameroon	a 2	2			17					
	b 3 607	300 643			1 672 835					
Chad	a				1					
	b				229 126					
Congo (Republic of)	a				1					
	b				426 157					
Congo (Democratic Republic of)	a	1				1				
	b	22 841				2 301				
Djibouti	a				3					
	b				599 361					

⁽¹⁾ Questa tabella esiste solo in inglese.

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Eritrea	a b					1 110 830				
Ethiopia	a b	1 17 520			4 5 216 123	1 1 790				
Gabon	a b	6 675 032			8 20 594 009	2 740				
Ghana	a b				1 32 014	4 1 016 572				
Ivory Coast	a b				5 1 008 625	1 883				
Kenya	a b c				1 841 000	4 11 550		1 48 340		
Malawi	a b				9 353 213	2 2 368				
Mali	a b				1 20 854					
Mauritania	a b	4 4 289								
Mauritius	a b	1 8 148			6 121 758					
Namibia	a b	6 149 639				28 329 498				
Nigeria	a b c	1 65 672 365 000			1 63 006	5 1 675 910		1 357 000		
Senegal	a b				4 92 906	1 3 190				
South Africa	a b c	32 1 104 610	7 136 752 53 000	1 1 055 000	3 80 598 59 248	110 21 220 637	1 138 200	2 2 000		
Tanzania	a b c	7 84 207			1 18 964	48 14 059				
Togo	a b				4 296 441					
Zambia	a b	1 18 000				19 45 270		2 31 698		

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Zimbabwe	a b				2 167 220	1 800				
North America	a b c									
	76 166 919 469		41 48 966 000	10 2 066 051 1 660 246	344 324 763 027	1 208 715 401 854	12 19 986 200	15 2 795 865		
Canada	a b c	49 140 256 121 117 446 000	2 537 000	4 1 077 500 13 635	61 17 502 403	272 30 091 278		1 9 135		
United States	a b c	142 218 339 411 11 898 000	39 48 429 000	6 988 551 1 646 611	283 307 260 624	936 685 310 576	12 19 986 200	14 2 786 730		
Central America and the Caribbean	a b c	34 1 142 713		1 169 004 0	39 35 054 738	29 1 699 679				
Barbados	a b	3 26 138				1 488				
Belize	a b	1 9 208				1 2 156				
Costa Rica	a b	3 36 460				5 5 450				
Cuba	a b	2 25 254								
Dominican Republic	a b c	4 477 812								
El Salvador	a b	1 6 537			1 125 184	1 1 200				
Guatemala	a b	2 34 860								
Haiti	a b									
Honduras	a b	1 18 249				1 225 650				
Jamaica	a b	3 21 399				1 1 005				
Mexico	a b c	3 183 394	8 7 062 403 4 038 000	1 169 004 0	38 34 929 554	10 1 433 958				

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Nicaragua	a 1									
	b 27 381									
Panama	a 4									
	b 221 316	28 000								
Saint Lucia	a 3									
	b 47 448									
Trinidad and Tobago	a 3	1				8				
	b 7 257	47 984				28 880				
South America	a 87	61		1	284	162	2	1		
	b 8 422 140	39 846 794		14 232	267 267 281	56 408 212	860 500	4 920		
	c	24 329 000		19 476						
Argentina	a 9	2			25	15				
	b 365 502	25 640			6 959 160	7 342 593				
	c	109 000								
Bolivia	a 2					8				
	b 11 062					6 824				
Brazil	a 21	24			93	48	1			
	b 561 416	7 129 638			192 336 866	23 780 355	396 100			
	c	3 343 000								
Chile	a 15	23		1	94	74				
	b 106 215	2 013 141		14 232	19 580 436	18 608 428				
	c	653 000		19 476						
Colombia	a 1				15	2	1	1		
	b 25 428				2 610 878	3 000 000	464 400	4 920		
Ecuador	a 16	5			34	5				
	b 67 853	85 463			14 276 603	441 376				
	c	138 000								
Paraguay	a 1									
	b 1 545									
Peru	a 8	1			6	3				
	b 83 185	3 579			1 086 739	2 035 464				
	c	4 000								
Suriname	a 1					1				
	b 6 251	290 000				477 245				
	c									
Uruguay	a 2					3				
	b 8 452					513 642				

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Venezuela	a 11 b 7 185 231 c	6 20 446 882 19 792 000			17 30 416 599	3 202 285				
Central Asia	a 3 b 289 864 c				14 23 029 456	54 1 069 830				
Kazakhstan	a 2 b 289 300				10 16 633 540	51 1 062 824				
Kyrgyzstan	a b					1 2 850				
Turkmenistan	a b					2 4 156				
Uzbekistan	a 1 b 564				4 6 395 916					
North East Asia	a 33 b 2 346 614 c	14 16 300 929 3 269 000	6 2 154 000	5 265 635 65 179	251 355 313 143	350 113 270 109		1 465 290		
China (Mainland)	a 3 b 2 025 925				73 105 431 246	1 10				
China (Hong Kong)	a 12 b 63 948					6 35 394				
China (Macao)	a 4 b 30 975									
Korea (Democratic Republic of)	a 5 b 143 918 c	4 3 929 126	3 625 000	2 54 244 54 244	96 215 581 835	148 83 521 584				
Japan	a 2 b 10 475 c	7 3 776 963	3 1 529 000	3 211 391 10 935	82 34 300 062	153 13 022 441				
Mongolia	a b					8 27 541				
Taiwan	a 7 b 71 373 c	3 8 594 840 3 269 000				34 16 663 139		1 465 290		
South East Asia	a 160 b 7 228 771 c	49 62 208 669 7 175 000	5 4 000	4 357 957 1 202 978	266 176 742 103	351 125 987 050	8 1 501 500	5 12 458 291		

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Brunei	a 4	15			30	5				
	b 209 324	791 476			14 884 105	313 168				
	c	4 458 000								
East Timor	a 1	1								
	b 1 195	187 591								
Indonesia	a 2		1		19	4				
	b 2 323		2 000		37 150 042	225 444				
Laos	a					1				
	b					812				
Malaysia	a 21	8		1	77	39				
	b 237 088	5 283 033		247 968	37 661 084	23 048 778				
	c	1 096 000		0						
Philippines	a 12	5			5	4	1			
	b 317 645	4 787 019			1 533 265	383 785	1 023 000			
	c	33 000								
Singapore	a 24	9	4	0	109	135		4		
	b 5 202 863	50 424 050	2 000	0	76 634 092	96 136 733		12 432 521		
	c	168 000		1 101 221						
Thailand	a 96	11		3	19	162	7			
	b 1 257 543	735 500		109 989	8 621 011	5 112 114	478 400			
	c	1 420 000		101 757						
Vietnam	a				7	1		1		
	b				258 504	766 216		25 770		
South Asia	a 48	11	1		788	148				
	b 882 427	58 707 733	22 000		610 959 730	108 648 740				
	c	6 667 000								
Afghanistan	a	1	1			4				
	b	8 600	22 000			1 102 858				
Bangladesh	a 1					52				
	b 40 149					721 558				
Bhutan	a 1									
	b 303									
India	a 44	6			519	87				
	b 841 824	21 911 606			369 205 640	106 084 562				
	c	4 501 000								
Maldives	a	1				1				
	b	40 477				32 380				
	c	38 000								

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Croatia	a 50				4	24		1		
	b 3 796 840				1 248 670	687 708		11 100		
Cyprus	a 3	4			48	2	7			
	b 2 120	90 815			111 319 525	2 399	17 528 900			
	c 68 000	68 000								
Czech Republic	a 56	7		9	47	382				
	b 2 942 842	707 862		3 240 053	13 831 534	8 932 178				
	c 37 000	37 000		353 728						
Estonia	a 7		1	4		39				
	b 86 375		12 000	444 420		851 922				
	c 37 000	37 000		48 920						
Georgia	a 28	1				1				
	b 25 086	1 191				15 000				
Holy See	a					1				
	b					1 500 000				
Hungary	a 28	1		2	14	152				
	b 855 766	196 000		202 500	7 512 210	9 531 678				
Iceland	a 4	1		3		27				
	b 24 506	500		215 500		33 675				
	c			4 400						
Latvia	a 16			5	1	68				
	b 633 520			257 716	92 020	2 092 388				
	c			44 349						
Liechtenstein	a			1		11				
	b			202 500		83 034				
Lithuania	a 11		2	6	4	73				
	b 549 742		8 613 000	327 838	1 481 702	25 681 410				
	c 3 000	3 000		89 991						
Former Yugoslav Republic of Macedonia	a 9					1	1	1		
	b 133 969					4 200	22 250			
Malta	a				5	1				
	b				140 210	5 710				
	c 41 000	41 000								
Moldavia	a 3					1				
	b 247 160					587				
Norway	a 12	32	27	5	72	396				
	b 3 823 092	7 935 602	15 368 000	1 294 284	120 188 198	30 034 055				
	c 1 562 000	1 562 000		25 597						

Regions Countries	Member States							
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland
Poland	a 29	3		4	47	274		
	b 468 672	1 755 935		621 568	88 812 833	49 949 818		
	c			98 782				
Romania	a 66	1			19	123		
	b 314 474	6 125			5 007 578	1 121 985		
Russian Federation	a 134				16	258		
	b 2 657 424				6 419 070	7 718 091		
Slovakia	a 76	1	1	4	6	122		
	b 2 160 298	120	47 000	254 800	1 043 541	2 476 414		
	c			458 505				
Slovenia	a 117	4	3	4	6	132		
	b 4 284 167	2 015 175	725 000	393 655	545 261	12 786 431		
	c	35 000		1 748 511				
St Marino	a 3					25		
	b 3 416					41 904		
Switzerland	a 60	18	3	7	130	1 140		6
	b 3 355 547	2 333 351	444 000	651 884	178 949 243	77 310 365		620 100
	c	639 000		483 837				
Turkey	a 27	16	1		54	272		2
	b 651 969	3 443 294	450 000		269 907 351	123 999 861		3 304 000
	c	3 284 000						
Ukraine	a 6				3	102		
	b 31 598				483 698	1 589 252		
Serbia and Montenegro	a 42				2	8	1	1
	b 815 796				30 000	189 619	118 500	6 000
Middle East	a 170	92	1	8	1 080	648	12	10
	b 9 819 860	201 673 795	3 000	1 784 718	5 314 753 534	243 443 773	2 568 500	1 353 950
	c	75 350 000		5 435 532				
Bahrain	a	3		1	19	3		
	b	3 470		875 088	5 798 114	5 739		
Egypt	a 38	7	1	0	168	114		
	b 470 400	16 528 977	3 000	0	101 461 442	12 583 495		
	c	112 000		4 418 263				
Iran	a 4				11			1
	b 338 081				14 640 516			2 985
Iraq	a							1
	b							926 500

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
Israel	a 5	17			198	157	7			
	b 4 286 315	13 641 937			32 712 931	159 988 679	1 271 500			
Jordan	a 8	9		1	38	4	1			
	b 90 483	708 792		126 630	5 965 324	156 313	140 000			
	c	512 000		126 930						
Kuwait	a 14	6		1	51	26	1			
	b 129 232	1 465 280		9 166	34 235 725	1 691 225	663 000			
	c	485 000		0						
Lebanon	a 4	7			1		2	8		
	b 258 592	1 265 397			195 456		374 000	424 465		
	c	468 000								
Oman	a 51	12			54	187				
	b 165 844	276 081			138 409 457	2 175 008				
	c	998 000								
Palestinian controlled territories	a					1				
	b					238 622				
Qatar	a 14	2			110	13				
	b 60 350	21 319			54 541 021	398 643				
	c	1 096 000								
Saudi Arabia	a 4	11		2	132	59				
	b 2 632 805	155 341 131		756 975	1 927 234 021	26 522 870				
	c	43 927 000		883 139						
Syria	a 2				2	2	1			
	b 284 975				799 933	9 649	120 000			
United Arab Emirates	a 22	18		3	294	80				
	b 1 099 701	12 421 411		16 859	2 995 110 611	39 653 087				
	c	27 752 000		7 200						
Yemen	a 4				2	2				
	b 3 082				3 648 983	20 443				
Oceania	a 58	36	3	4	82	308	6			
	b 987 426	19 964 361	1 299 000	255 600	100 652 651	119 751 944	4 209 020			
	c	9 816 000		157 191						
Australia	a 36	29	3	3	76	231	3			
	b 947 364	16 638 773	1 299 000	255 600	99 444 362	116 493 085	1 931 120			
	c	4 773 000		19 887						

Regions Countries	Member States									
	Austria	Belgium	Denmark	Finland	France	Germany	Greece	Ireland		
New Zealand	a 17	7		1	6	75		3		
	b 15 646	3 325 588		N/A	1 208 289	3 258 284		2 277 900		
	c	5 043 000		137 304						
Palau	a 2									
	b 1 733									
Papua New Guinea	a 3					2				
	b 22 683					575				
TOTALS per Member State	a 1 660	1 013	164	156	5 720	11 317	62	73		
	b 233 829 846	1 145 839 299	113 468 000	59 407 221	11 376 868 173	3 257 641 306	52 257 000	35 894 599		
	c 43 753 618	294 966 000		53 973 159						
	d 5	15		14	91	65	3			
	e 1a, 3, 4, 7	2,3,4,7		2(3)3(9)4(1)7(6)		1(3) 2(12) 3(17) 4(17) 7(33) 8(1)	2, 3			

Regions Countries	Member States							
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination
North Africa	a b c	11 20 900 225 15 192 755	4 110 000	7 8 620	7 5 997 830 6 647 950	1 100 000 200 000	95 3 618 568 508 800	270 1 069 706 337 22 770 125 19 1(2) 2(4) 3(2) 4(2) 7(1)
	a b c d e	4 17 703 251 14 993 411					25 1 669 500	46 46 651 144 14 993 411 13 2(4) 3(7) 4(7) (7)
	a b c d e						5 332 068	5 332 068
								5 1(5)
Morocco	a b c d e	5 2 200 109 183 193	4 110 000	6 8 398	7 5 997 830 6 647 950		28 32 595 000 508 800	127 1 039 318 600 7 560 341 1 3(1) 4(1)
	a b c	2 996 865 16 151		1 222		1 100 000 200 000	37 1 590 000	92 15 972 525 216 373
	a b c d e	4 1 628 552 1 313 336	14 530 000	7 216 633	15 2 538 050 1 176 550	5 150 000 39 000 000	622 72 667 662 7 520 098	1 156 298 496 781 50 375 755 39 1(4) 2(5) 3(7) 4(7) 7(14)
Angola	a b c d e		1 400 000		6 1 602 610 1 161 200		29 14 000 000	37 15 647 604 1 561 200 1 3(1) 6(1)
	a b c d e						2 30 000	5 16 717 30 000 1 7 (1)

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Botswana	a		1	1			35	65		
	b						1 000 000	23 822 833		
	c		10 000	46 111			360 000	416 111		
Burkina Faso	a						1	2		
	b							91 782		
	c							4		
	d							1 (1) 7 (3)		
	e							2		
Burundi	d							2		
	e							4 (2)		
Cameroon	a						10	31		
	b							1 977 085		
	d							1		
	e							2 (1)		
Cape Verde	a						1	1		
Chad	a			5			3	9		
	b			169 373			10 000	229 126		
	c							179 373		
Congo (Republic of)	a						4	5		
	b							426 157		
Congo (Democratic Republic of)	a						8	10		
	b						1 160	26 302		
	d							3		
	e							1 (3)		
								5		
Djibouti	a						2	599 361		
	b							1		
	c							7 (1) 8 (1)		
	d							6		
	e							1 000 000		
Equatorial Guinea	a						6	14		
	b						1 000 000	1 610 830		
Eritrea	a		1				12	60 000		
	b		60 000				1 500 000	2		
	c							4 (2)		
	d									
	e									

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Ethiopia	a						13	19		
	b						105 994	5 341 427		
Gabon	a						17	35		
	b	2					500 000	21 770 671		
	c	890						890		
Ghana	a						28	38		
	b				4		62 491	1 799 127		
	c				688 050		1 600 000	1 635 125		
	d				15 350			3		
	e							1(3)		
Guinea	a						5	5		
Guinea-Bissau	a						1	1		
Ivory Coast	a						14	20		
	b						850	1 010 358		
	c							6		
	d							3(1) 7(5)		
	e									
Kenya	a		2		1		54	65		
	b				229 950		1 000 000	2 139 930		
	c		10 000				600 000	724 000		
	d							2		
	e							7(2)		
Lesotho	a						2	2		
Madagascar	a						2	2		
	d							1		
	e							3(1)		
Malawi	a						3	14		
	b						2 700	358 281		
Mali	a						2	3		
	b							20 854		
Mauritania	a						4	8		
	b							4 289		
	c	15 772						15 772		
Mauritius	a						18	25		
	b						1 500 000	1 629 906		
	c						30 000	30 000		
Mozambique	a						5	5		
	b						20 097	20 097		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Namibia	a				2		13	49		
	b				17 440		86 221	582 798		
	d							3		
	e							7(3)		
Niger	a						3	3		
Nigeria	a						41	50		
	b						7 000 000	98 211 588		
	c						10 000	375 000		
	d							4		
	e							2(1) 3(2) 4(3)		
Senegal	a						6	11		
	b						136 620	232 716		
	d							1		
	e							3(1) 4(1)		
Seychelles	a						2	2		
Sierra Leone	a						3	3		
	b						21 750	21 750		
	d							2		
	e							1(2)		
Somalia	a						4	4		
	b						15 285	15 285		
South Africa	a							480		
	b	3			2	5	232	208 388 754		
	c	1 628 552	9	1		150 000	45 500 000	45 212 614		
	d	1 189 217	40 000	1 149		39 000 000	4 870 000	3		
	e							2(1) 4 (1) 7(2)		
Sudan	a						6	6		
	b						3 545	3 545		
	d							2		
	e							1(2)		
Swaziland	a						1	1		
Tanzania	a						20	76		
	b						67 254	184 484		
	c							27 000		
Togo	a						3	7		
	b							296 441		
	d							1		
	e							2(1) 3(1)		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Uganda	a						3	3	3	
	b						43 600	43 600	43 600	
Zambia	a						4	26	26	
	b						100 000	194 968	194 968	
	c	88 572					10 000	98 572	98 572	
	d							1	1	
	e							4(1)	4(1)	
Zimbabwe	a							3	3	
	b							168 020	168 020	
	d							3	3	
	e							1(2) 3(1)	1(2) 3(1)	
North America	a	69	108	7	74		1 715	3 679	3 679	
	b	36 930 961			27 867 200		438 045 000	1 783 741 627	1 783 741 627	
	c	35 456 653	146 610 000	1 140 622	14 300 460		345 014 100	544 182 081	544 182 081	
	d							3	3	
	e							2(3) 3(3) 4(1) 6(1)	2(3) 3(3) 4(1) 6(1)	
Canada	a	13			3	11	305	733	733	
	b	1 262 879			731 770	2 500 000	30 210 000	226 297 744	226 297 744	
	c	5 594 883			753 820	1 600 000	87 084 300	212 492 638	212 492 638	
United States	a	56		7	71	66	1 410	3 107	3 107	
	b	35 668 082	1		27 135 430	59 000 000	407 835 000	1 977 539 560	1 977 539 560	
	c	29 861 770	145	1 140 622	13 546 640	50 000 000	257 929 800	366 023 588	366 023 588	
	d							3	3	
	e							2(3) 3(3) 4(1) 6(1)	2(3) 3(3) 4(1) 6(1)	
Central America and the Caribbean	a	2			23		199	327	327	
	b	4 011 498			1 241 510		46 284 289	89 603 431	89 603 431	
	c	2 455 505			797 340		111 300	3 364 145	3 364 145	
	d							29	29	
	e							2(6) 3(8) 4(2) 7(24)	2(6) 3(8) 4(2) 7(24)	
Antigua and Barbuda	a						2	2	2	
	b						1 137	1 137	1 137	
Bahamas	a						14	14	14	
	b						17 490 000	17 490 000	17 490 000	
Barbados	a						18	22	22	
	b						795 000	821 626	821 626	

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Belize	a						5	7		
	b							11 364		
	c						79 500	79 500		
	d							3		
	e							7(3)		
Costa Rica	a				5		8	21		
	b				95 410			137 320		
	c				137 960			137 960		
	d							7		
	e							3(1) 7(5) 8(1)		
Cuba	a				3		5	10		
	b				22 700		18 368	66 322		
	c				22 780			22 780		
Dominican Republic	a				4		8	22		
	b				326 340			3 231 922		
	c	2 436 439						2 601 439		
	d							5		
	e							2(1) 7(4)		
El Salvador	a				5		7	20		
	b				460 730		34 980	1 064 285		
	d							5		
	e							3(4) 4(1) 7(5)		
Grenada	a						1	1		
Guatemala	a						7	9		
	b							34 860		
	d							2		
	e							3(1) 4(1) 7(2)		
Haiti	a						3	4		
	b							225 650		
	d							3		
	e							2(2) 3(1)		
Honduras	a						9	11		
	b						21 724	40 978		
	d							3		
	e							2(3) 7(3)		
Jamaica	a						17	25		
	b						189 256	380 186		
	d							1		
	e							7(1)		

Regions Countries	Member States							
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination
Mexico	a 2				4	11	57	134
	b 4 011 498				318 300	53 000 000	1 590 000	102 698 111
	c 19 066				636 600	28 000 000	15 900	32 709 566
Nicaragua	a						6	7
	b							27 381
	d							1
	e							2 (1) 7(1)
Panama	a				2		8	14
	b				18 030		97 197	336 543
	c							28 000
Saint Kitts and Nevis	a						1	1
Saint Lucia	a						1	4
	b							47 448
Saint Vincent and Grenadines	a						2	2
	b						127 200	127 200
Trinidad and Tobago	a						20	32
	b						23 906	108 027
	c						15 900	15 900
	d							2
	e							2(2)
South America	a 36	3	9	2	44	15	477	1 184
	b 37 118 610	15 166			14 272 760	16 630 000	25 895 522	466 756 137
	c 6 931 342	15 166	920 000	213 286	7 965 240	7 000 000	6 916 500	54 310 010
	d							27
	e							2(2) 3(16) 7(15) 8(2)
Argentina	a 2		3		4		38	98
	b 585 243				536 440		2 385 000	18 199 578
	c 753 063		10 000		9 230		270 300	1 151 593
Bolivia	a	3					11	24
	b	15 166						33 052
	c	15 166						15 166
	d							1
	e							3(1)
Brazil	a 13		1		4	6	176	387
	b 9 804 831				1 786 110	4 600 000	18 285 000	258 680 316
	c 79 768		390 000		1 778 610	4 000 000	5 517 300	15 108 678

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Chile	a 84 012		4		7	7	77	306		
	b 79 768		510 000		1 457 260 3 430	3 350 000 3 000 000	795 000 333 900	46 008 724 4 599 574		
	c									
Colombia	a			1	6		32	59		
	b			32 842	5 535 160 438 300		302 553 31 800	11 943 339 502 942		
	c							10		
	d							2(2) 3(9) 7(1)		
	e							97		
Ecuador	a				2		27	15 737 195		
	b				4 870		795 000	441 536		
	c						95 400	3		
	d							2(1) 7(2)		
	e							7		
Guyana	a						7	25 279		
	b						25 279	95 400		
	c							15		
Paraguay	a				2		12	15		
	b				0			1 545		
Peru	a				4		27	52		
	b		1		730 830		127 690	4 071 240		
	c		10 000		1 990			113 420		
	d							1		
	e							3(1) 7(1)		
Suriname	a						3	5		
	b							483 496		
	c							290 000		
Uruguay	a				3		28	37		
	b			1	23 740		795 000	1 340 834		
	c			180 444	2 108 600		572 400	2 861 444		
Venezuela	a				12		39	97		
	b				4 198 350	2	2 385 000	100 089 088		
	c				3 625 080	8 680 000		29 130 257		
	d							12		
	e							2(1) 3(3) 7(11) 8(1)		
Central Asia	a						44	115		
	b						7 167 720	31 556 870		
	d							2		
	e							4(1) 7(1)		

Regions Countries	Member States							
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination
Kazakhstan	a						28	91
	b						7 155 000	25 140 664
	d							2
	e							4(1) 7(1)
Kyrgyzstan	a							1
	b							2 850
Tajikistan	a						2	2
Turkmenistan	a						9	11
	b						12 720	16 876
Uzbekistan	a						5	10
	b							6 396 480
North East Asia	a	23	25		1	22	1 037	1 768
	b	30 092 795	46 350 000		25 800	2 000 000	324 388 426	892 972 741
	c	88 960 352				210 000	34 693 800	127 198 331
	d							26
	e							1(6) 2(3) 4(9) 5(1) 6(1) 7(5) 8(4)
China (Mainland)	a	7					203	287
	b	22 836 976					79 500 000	209 794 157
	c	40 533 731					31 800	40 565 531
	d							17
	e							1(6) 2(3) 4(9) 5(1) 7(2) 8(4)
China (Hong Kong)	a				1		109	128
	b				25 800		3 975 000	4 100 142
	c						79 500	79 500
China (Macao)	a						12	16
	b						28 426	59 401
	d							4
	e							6(1) 7(3)
Korea (Democratic Republic of)	a	6	11				371	646
	b	1 225 964					96 990 000	402 071 671
	c	40 553 731	7 960 000			10 000	27 713 700	76 291 675
	d							2
	e							1(1) 4(1)

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Japan	a 5		1			22	198	476		
	b 1 353 546					2 000 000	85 065 000	141 268 878		
	c 740 820		20 000			200 000	5 883 000	6 854 755		
Mongolia	a							8		
	b							27 541		
Taiwan	a 5		13				144	207		
	b 4 676 309						58 830 000	89 300 951		
	c 7 132 070		38 370 000				985 800	49 756 870		
	d							3		
	e							1(1) 4(2)		
South East Asia	a 65		14		21	33	1 014	1 995		
	b 77 960 930				4 138 330	40 460 000	235 717 500	744 765 101		
	c 55 112 291		8 360 000		2 894 390	52 400 000	33 040 200	160 184 859		
	d							23		
	e							1(1) 2(4) 3(11) 4(2) 5(1) 7(8) 8(1)		
Brunei	a 2		1			1	88	146		
	b 549 255					100 000	8 745 000	25 592 328		
	c 534 595		10 000				938 100	5 940 695		
Cambodia	a						8	8		
	b						10 504	10 504		
	d							1		
	e							7(1)		
East Timor	a						1	3		
	b						8 535	198 111		
Indonesia	a		1		2	1	199	229		
	b				726 390	100 000	65 190 000	103 396 199		
	c		960 000		725 040	100 000	3 386 700	5 171 740		
	d							12		
	e							2(4) 3(11) 7(3)		
Laos	a						3	4		
	b							812		
Malaysia	a 24		6		10	5	214	405		
	b 27 338 442				1 871 060	2 860 000	107 325 000	205 872 453		
	c 42 023 477		4 520 000		1 787 650	3 000 000	20 256 600	72 683 727		
Myanmar	d							1		
	e							1(1)		

Regions Countries	Member States							
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination
Philippines	a 2 70 093				3 1 521 580 207 210		39 192 794 492 900	71 9 829 181 1 255 745 5 3(3) 7(4)
	b 26 46 047 952				1 2 220	20 33 000 000 45 500 000	307 38 160 000 6 201 000	640 358 042 431 63 498 056 1 5 (1)
	c 9 997 835	1 530 000						
	d							
	e							
Singapore	a 26 46 047 952				1 2 220	20 33 000 000 45 500 000	307 38 160 000 6 201 000	640 358 042 431 63 498 056 1 5 (1)
	b 9 997 835	1 530 000						
	c							
	d							
	e							
Thailand	a 11 3 955 188				5 17 080 174 500	6 4 400 000 2 500 000	128 11 925 000 1 764 900	453 36 611 825 10 314 906 1 7(1)
	b 2 033 749	5 2 320 000						
	c							
	d							
	e							
Vietnam	a						27 3 180 000	36 4 230 490 1 300 000 4 2(1) 4(3) 5(1) 8(1)
	b							
	c							
	d							
	e							
South Asia	a 43 41 864 573				2 3 670 700 3 389 810	12 37 590 000 840 000	1 279 234 736 833 111 045 600	2 338 1 097 082 736 148 553 455 63 1(2) 2(11) 3(6) 4(23) 5(4) 6(4) 7(11) 8(1)
	b 25 990 823	3 620 000		3 222				
	c							
	d							
	e							
Afghanistan	a						8 795 000	14 1 928 458
	b							
Bangladesh	a 2 810 475						40 14 310 000 588 300	96 15 882 182 1 918 775 1 3(1)
	b 810 475	1 520 000						
	c							
	d							
	e							
Bhutan	a						2 17 490	3 17 793
	b							
India	a 30 37 461 745				1 3 608 620 3 389 810	9 32 000 000 700 000	959 187 620 000 109 678 200	1 657 758 733 997 125 983 100 20 1(2) 2(1) 3(1) 4(16) 5(2) 7(5)
	b 7 614 090	2 100 000						
	c							
	d							
	e							

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Maldives	a						7	9		
	b						232 504	305 361		
	c							38 000		
Nepal	a						13	19		
	b						795 000	27 312 502		
	c						174 900	2 302 900		
	d							6		
	e							2(2) 3(6)		
Pakistan	a	11				3	203	488		
	b	3 592 353				5 590 000	23 850 000	285 823 507		
	c	17 566 258				140 000	477 000	18 183 258		
	d							30		
	e							1(1) 2(1) 4(26) 5(2) 7(8) 8 (3)		
Sri Lanka	a						47	52		
	b				1		2 385 000	2 447 097		
	c				62 080		127 200	127 422		
	d							9		
	e							2(8) 3(1) 6(4)		
European Union	a	217	6	25	301	229	3 531	11 559		
	b	378 012 981	29 054		443 980 060	380 450 000	742 930 521	5 645 330 483		
	c	159 409 378	29 054	3 474 188	229 413 860	117 700 000	501 215 700	1 267 759 549		
Austria	a	5			2	16	109	515		
	b	1 124 575			810	14 000 000	3 180 000	47 391 159		
	c	19 046 493				5 500 000	1 415 100	28 775 614		
Belgium	a	25		9	17	9	194	665		
	b	2 069 563			3 076 500	3 700 000	6 360 000	141 913 638		
	c	3 725 034		3 211 067	1 184 320	1 550 000	4 992 600	14 673 865		
Denmark	a	8			33 000	17	196	33 431		
	b	3 620 188				5 500 000	4 770 000	157 982 913		
	c	14 224 992				9 500 000	10 319 100	35 138 538		
Denmark (Greenland)	a						7	16		
	b						397 500	426 835		
Denmark (Faroes)	a						11	11		
Finland	a									
	b	358 699	15	1	290	38	151	354		
	c	5 336	550 000			256 000 000	8 745 000	338 442 130		
						8 700 000	13 292 400	22 551 736		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
France	a 18		79	6	76	14	535	1 310		
	b 66 564 953				61 033 100	4 650 000	270 300 000	625 986 154		
	c 18 274 988		21 890 000	120 491	5 581 280	52 000 000	61 771 500	161 431 419		
France (New Caledonia)	a						2	14		
	b					10 000		31 472		
	c							10 000		
Germany	a 33	3	414	3	65	68	465	1 467		
	b 28 439 624	400			124 241 100	80 600 000	128 790 000	723 009 275		
	c 23 020 090	400	75 360 000	81 273	61 507 470	23 600 000	203 154 300	389 909 713		
Greece	a 34		35	2	10	8	171	678		
	b 15 714 139				16 934 720	10 000 000	57 240 000	933 518 862		
	c 22 785 853		46 780 000	6 838	4 199 320	300 000	143 100	75 960 345		
Ireland	a 2		2	1		4	190	245		
	b 91 782					700 000	6 360 000	15 820 554		
	c		1 130 000	10 400		1 000 000	763 200	3 159 478		
Italy	a	1	8	3	57	11	412	1 264		
	b	12 192			90 933 900	600 000	49 290 000	429 590 999		
	c	12 192	4 990 000	21 111	71 639 500	1 300 000	156 567 300	238 006 215		
Luxembourg	a 3				12	2	134	221		
	b 201 669				0	500 000	795 000	8 605 551		
	c 1 416 243				244 750		1 160 700	3 755 174		
Netherlands	a 8	4			4	12	256	919		
	b 1 278 369				2 529 030	1 000 000	96 990 000	371 985 067		
	c 5 277 235	18 100 000			473 660	5 500 000	9 158 400	42 292 942		
	d									
	e									
Netherlands (Netherlands Antilles)	a						5	7		
	b						3 021	33 102		
Portugal	a 5	2	4		1	3	154	301		
	b 1 105 989	100			208 160	100 000	1 590 000	98 271 993		
	c 427 903	100	470 000			40 000	9 269 700	11 515 208		
Spain	a 46		17			10	276	1 069		
	b 246 250 146					100 000	31 800 000	751 028 411		
	c 18 229 459		1 030 000			1 300 000	13 960 200	35 082 801		
Sweden	a 5		15		1		263	738		
	b 960 900				0		76 320 000	283 223 697		
	c 5 673 365		2 700 000				15 248 100	66 300 443		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
United Kingdom	a 22		66	1	55	17		1 334		
	b 10 232 385			23 008	145 022 450	3 000 000		718 042 308		
	c 27 302 387		11 190 000		84 550 540	7 400 000		139 146 676		
Other European countries	a 64	4	54	11	43	102	1 288	6 820		
	b 98 600 364	12 731			7 260 590	17 130 000	258 970 326	1 653 217 054		
	c 55 631 098	12 731	29 140 000	938 608	674 930	58 583 000	121 428 300	275 478 607		
	d							62		
	e							2(3) 3(9) 4(7) 5(1) 6(2) 7(38)		
Albania	a						11	13		
	b						74 542	150 138		
Andorra	a				16		4	52		
	b				64 310			401 625		
	c				34 430			34 430		
	d							3		
	e							7(3)		
Armenia	a						5	6		
	b							8 779		
Azerbaijan	a						18	23		
	b						33 977	343 886		
	d							1		
	e							3(1)		
Belarus	a						8	45		
	b						233 730	610 279		
	c							5		
	d							2(1) 3(1) 7(4)		
	e							16		
Bosnia and Herzegovina	a						9	677 516		
	b						58 121	2		
	d							1(2)		
	e							100		
Bulgaria	a		1		2		27	6 991 744		
	b				514 590		2 385 000	450 320		
	c		440 000			3 000		13		
	d							7(13)		
	e									

Regions Countries	Member States							
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination
Croatia	a	2 140 000				250 000	25 2 385 000 15 900	106 8 129 318 405 900 1 4(1)
	b							
	c							
	d							
	e							
Cyprus	a						65 795 000 47 700	130 129 754 374 115 700 3 3(3)
	b							
	c							
	d							
	e							
Czech Republic	a	2 10 000		1 3 000	11 850 000 300 000	83 6 360 000 1 574 100	600 86 243 808 10 217 060	
	b							
	c							
Estonia	a				3 50 000 400 000	23 2 385 000 15 900	77 3 829 717 501 820	
	b							
	c							
Georgia	a					10 5 098	40 46 375 3 2(1) 3(3) 4(1) 7(2)	
	b							
	d							
Holy See	a						1 1 500 000	
	b							
Hungary	a	1 10 000			5 80 000 90 000	37 3 975 000 31 800	241 22 380 132 131 800	
	b							
	c							
Iceland	a				3 50 000 10 000	37 182 739 95 400	75 506 920 109 800	
	b							
	c							
Latvia	a				3 1 000 000	19 795 000	112 4 870 644 44 349 8 7(8)	
	b							
	c							
	d							
	e							
Liechtenstein	a					5	17 285 534	
	b							
Lithuania	a					24 795 000 1 287 900	120 37 448 692 1 400 891	
	b							
	c							

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Former Yugoslav Republic of Macedonia	a						4	15		
	b							160 419		
	d							2		
	e							3(2) 7(1)		
Malta	a	1					27	34		
	b	212 400					7 155 000	7 513 320		
	c						47 700	88 700		
Moldavia	a				1		4	9		
	b				63 980		919	312 646		
	c				63 980			63 980		
Monaco	a						6	6		
Norway	a	3			11	38	196	802		
	b	3 036 350	13	10	3 551 070	7 000 000	13 515 000	205 745 651		
	c		1 050 000	741 138	500 100	18 000 000	27 968 100	49 846 935		
Poland	a	6	1				68	433		
	b	15 129 915	397				9 540 000	166 279 138		
	c	2 496 052	397			30 000		2 635 231		
Romania	a	6	2			2	51	270		
	b	6 082 419				100 000	5 565 000	18 197 581		
	c	6 873 460	10 000			5 000		6 888 460		
	d							1		
	e							7(1)		
Russian Federation	a					8	72	488		
	b					600 000	55 650 000	73 044 585		
	c					100 000	15 900	115 900		
	d							11		
	e							2(1) 3(4) 4(1) 6(1) 7(6)		
Slovakia	a		1			2	40	253		
	b					100 000	2 385 000	8 467 173		
	c		30 000			10 000	63 600	562 105		
Slovenia	a	2					33	301		
	b	200 785					2 385 000	23 335 474		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
St Marino	a						5	33		
	b						6 201	51 521		
Switzerland	a	14	3		7	24	165	1 592		
	b	4 113 457	12 134		71 600	7 000 000	96 195 000	371 056 681		
	c	19 182 668	12 134		20 210	39 000 000	34 328 100	99 275 949		
	d							1		
	e							5(1) 7 (1)		
Turkey	a	28	16	1	5	3	182	607		
	b	20 406 106			2 992 040	300 000	43 725 000	469 179 621		
	c	19 136 686	21 830 000	197 470	56 210	300 000	55 888 500	100 692 866		
Ukraine	a						25	136		
	b						2 385 000	4 489 548		
	d							8		
	e							4(1) 7(7)		
Serbia and Montenegro	a							54		
	b							1 159 915		
	d							8		
	e							3(1) 4(3) 5(4) 6(1) 7(2) 8(1)		
Middle East	a	69	32		43	11	1 343	3 518		
	b	138 845 164			55 304 700	14 700 000	441 055 055	6 425 306 051		
	c	23 772 246	31 010 000		7 442 670	2 850 000	184 800 000	330 660 448		
	d							95		
	e							2(44) 3(55) 4(25) 5(2) 6(14) 7(6)		
Bahrain	a	6	4			1	69	106		
	b	242 460				100 000	3 000 000	10 024 871		
	c	1 569 474	240 000			20 000	210 000	2 039 474		
Egypt	a	11	1		5	1	116	462		
	b	5 578 461			4 117 010	100 000	27 500 000	168 342 785		
	c	1 705 741	10 000		1 504 890		5 090 000	12 840 894		
	d							8		
	e							1(1) 2(3) 4(2) 5(1)		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Iran	a				5		78	99		
	b				23 946 000		11 000 000	49 927 582		
	c				350			350		
	d							8		
	e							1(1) 3(1) 4(7) 6(3)		
Iraq	a						11	12		
	b						2 000 000	2 926 500		
Israel	a				13		188	589		
	b	8 455			2 530 860		10 000 000	224 440 677		
	c	928 795			1 597 100		2 170 000	4 695 895		
	d							66		
	e							2(41) 3(57) 4(18) 6(16) 7(4)		
Jordan	a				2		100	165		
	b	72 410			760		17 500 000	24 760 712		
	c				483 870		38 340 000	39 462 800		
	d							3		
	e							4(3) 7(1)		
Kuwait	a				4		94	214		
	b	82 925 878			1 832 940	5	14 500 000	137 952 446		
	c	183 193	2 170 000		1 850 760	500 000	10 640 000	15 328 953		
Lebanon	a				1		25	48		
	b				64 120		1 000 000	3 582 030		
	c							468 000		
	d							3		
	e							3(1) 4(1) 7(1)		
Oman	a						151	474		
	b	7 746 615					304 000 000	452 773 005		
	c	528 709	2 580 000			30 000	46 040 000	50 176 709		
Palestinian controlled territories	a							1		
	b							238 622		
	c									
	d									
	e									

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
Qatar	a 3		13		5		84	244		
	b 315 673				375 610		3 000 000	58 712 616		
	c 17 323		1 580 000		25 600		3 160 000	5 878 923		
Saudi Arabia	a 8		1				141	358		
	b 29 114 187						29 000 000	2 170 601 989		
	c 33 011		20 980 000			100 000	6 356 000	129 573 150		
Syria	a 1						11	19		
	b 12 563 915						3 541	13 813 923		
	c 18 806 000							18 806 000		
	d							9		
	e							3(2) 4(8) 5(2) 6(2)		
United Arab Emirates	a 8		6		8	4	265	708		
	b 277 110				22 437 400	14 000 000	18 500 000	3 103 516 179		
	c		339 000 000		1 980 100	2 700 000	15 500 000	386 939 300		
	d							1		
	e							4(1)		
Yemen	a		2				10	20		
	b						31 170	3 703 678		
	c		150 000					150 000		
	d							1		
	e							5(1)		
Oceania	a 19		4	1	1	30	472	1 024		
	b 3 658 896				12 600	15 400 000	28 735 073	294 926 571		
	c 1 024 486		190 000	86 633	6 600	13 400 000	37 539 900	62 220 810		
Australia	a 16		3		1	25	275	701		
	b 3 583 376				12 600	15 000 000	25 440 000	281 045 280		
	c 863 184		180 000		6 600	13 000 000	37 412 700	56 255 371		
Fiji	a			1			6	7		
	b						19 602	19 602		
	c			86 633				86 633		
Nauru	c						31 800	31 800		

Regions Countries	Member States									
	Italy	Luxembourg	Netherlands	Portugal	Spain	Sweden	United Kingdom	Total EU per destination		
New Zealand	a 2		1			5	175	292		
	b 74 716					400 000	3 180 000	13 740 423		
	c 161 302		10 000			400 000	95 400	5 847 006		
Palau	a							2		
	b							1 733		
Papua New Guinea	a						9	14		
	b						63 672	86 930		
Samoa	a						2	2		
Solomon Islands	a						2	2		
Tonga	a 1						1	2		
	b 804							804		
Vanuatu	a						2	2		
TOTALS per Member State	a 622	16	958	63	575	548	13 116	36 063		
	b 869 625 549	57 986			566 310 130	638 099 371	3 197 466 743	21 546 765 229		
	c 471 250 265	57 986	450 330 000	6 078 814	274 709 800	373 182 903	1 497 303 000	3 465 605 545		
	d 71		7	3	8	10	120	412		
	e 1(7) 3(11) 4(7) 5(2) 7(44)		3(4) 4(4) 6(3) 7(2) 8(1)	3(2) 4(2) 7(2)	7(8)	4(8) 3(1) 7(1)	1(6) 2(67) 3(59) 4(36) 5(6) 6(21) 7(22) 8(0)	1(23) 2(83) 3(104) 4(77) 5(8) 6(24) 7(127) 8(2)		

TABELLA B**Totale delle consultazioni avviate e totale delle domande di consultazione ricevute da ciascuno Stato membro**

Stato membro	Consultazioni avviate	Domande di consultazioni ricevute
Austria	11	1
Belgio	3	6
Danimarca	0	0
Finlandia	3	4
Francia	17	7
Germania	19	5
Grecia	0	0
Irlanda	0	0
Italia	2	7
Lussemburgo	0	0
Paesi Bassi	1	2
Portogallo	1	0
Spagna	0	2
Svezia	0	4
Regno Unito	11	10
Totali	68	48

TABELLA C

Le relazioni nazionali sulle esportazioni di armi sono disponibili su supporto cartaceo o su Internet presso i seguenti indirizzi:

Belgio:	diplobel.fgov.be
Danimarca:	su carta: Ministry of Foreign Affairs, N 4, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Copenhagen K, Danimarca oppure su Internet: www.um.dk sintesi in inglese, testo integrale della relazione solo in danese
Finlandia:	www.defmin.fi/index.phtml/page_id/75/topmenu_id/5/menu_id/75/this_topmenu/65/lang/3/fs/12
Francia:	www.defense.gouv.fr/actualités/dossier/d49/index.html
Germania:	http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Service/Englisch/publications,page=1.html oppure: www.bmwa.bund.de , selezionare «english», selezionare «publications»
Irlanda:	www.irlgov.ie/iveagh
Italia:	www.camera.it , selezionare «attività parlamentare», selezionare «lavori», selezionare «documenti parlamentari», selezionare «doc LXVII»
Paesi Bassi:	www.exportcontrole.ez.nl
Portogallo:	www.mdn.gov.pt
Spagna:	www.mcx.es/sgcomex/mddu
Svezia:	www.utrikes.regeringen.se/inenglish/pressinfo/information/Publications.htm
Regno Unito:	www.fco.gov.uk